

**Cantieri.** Per i terreni è richiesta una doppia valutazione di conformità, sia per la provenienza sia per la destinazione

# Bonifiche con riutilizzo parziale

Il decreto sulle terre e rocce da scavo ammette il recupero del materiale non contaminato

PAGINA A CURA DI  
**Federico Vanetti**

Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo (Dpr 120/2017) sblocca il riutilizzo di terreno non contaminato, anche in siti soggetti a bonifica. In passato, si è spesso discusso di questa possibilità. La delicatezza dell'argomento (con il rischio di creare confusione tra terreni contaminati destinati a smaltimento e quelli non contaminati riutilizzabili) aveva spinto molti operatori ed enti di controllo ad assumere posizioni conservative o restrittive, volte a vietare questa pratica perlomeno fino alla conclusione della procedura di bonifica. Solo alcuni enti hanno adottato prassi volte a incentivare un maggior riutilizzo del terreno scavato, cercando di coordinare la normativa ambientale sulle bonifiche con quella sulle terre e rocce da scavo.

Il Dpr 120, entrato in vigore il 22 agosto scorso, fornisce finalmente indicazioni che chiariscono la questione e che dovrebbero uniformare la disciplina a livello nazionale: il riutilizzo del terreno non contaminato scavato in siti sottoposti a bonifica ai sensi del Dlgs 152/06 è oggi possibile, ma a determinate condizioni.

Il nuovo decreto contiene diversi articoli di coordinamento tra le due discipline:

- l'articolo 12, relativo ai grandi cantieri in Via (valutazione di impatto ambientale) o Aia (autorizzazione integrata ambientale);
- gli articoli 25 e 26 che dettano una disciplina generale applicabile a tutti gli altri cantieri.

Nei grandi cantieri per redigere il piano di utilizzo e verificare i requisiti di qualità ambientale del materiale scavato, l'operatore privato deve ora chiedere ad Arpa una validazione dei valori dei terreni da riutilizzare per verifi-

care il rispetto delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) con riferimento al sito di produzione (in bonifica) sia al sito di destinazione per il riutilizzo.

L'agenzia di controllo, quindi, deve dareriscontro entro 60 giorni. In caso di validazione positiva, l'operatore può procedere alla redazione del piano di utilizzo.

La validazione va resa sulla base dei risultati della caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006, con il che si può desumere che la possibilità di riutilizzo dei terreni provenienti da un sito in bonifica sia possibile solo dopo il completamento della caratterizzazione e non anche prima, previa esecu-

## DOPPIO BINARIO

Solo per i grandi interventi soggetti a Via o Aia scatta la validazione preventiva dei risultati da parte dell'Arpa

zione e di indagini mirate.

Questa procedura trova conferma anche nella norma generale (articolo 25) applicabile a tutti gli altri cantieri, in quanto - ad eccezione della disciplina speciale per le operelinerari (Dl123/14, articolo 34) - possono essere programmate attività di scavo solo in siti sottoposti a bonifica che siano già stati caratterizzati.

L'articolo 25, tuttavia, prevede per gli altri cantieri che, oltre alle indagini di caratterizzazione, siano comunque condotte indagini di dettaglio concordate con Arpa in relazione alle aree di scavo (che sostanzialmente integrano la caratterizzazione) e che gli scavi non creino pregiudizio agli interventi volta a contenere o gestire la contaminazione con possibile ri-

schio di aggravamento dell'inquinamento. Infine, qualora durante gli scavi edilizi si accertassero nuove situazioni di contaminazione, queste dovranno comunque essere gestite nell'ambito della procedura di bonifica e non secondo la disciplina sulle terre e rocce da scavo.

L'articolo 26 integra questa procedura consentendo sempre il riutilizzo del terreno scavato nel sito in bonifica qualora siano rispettate le Csc applicabili alla specifica destinazione d'uso del sito, consentendo altresì di prevedere e disciplinare nel progetto di bonifica le modalità di riutilizzo dei materiali scavati conformi.

È ammesso anche il riutilizzo in sito del terreno scavato non conforme alle Csc, ma conforme alle Concentrazioni soglie di rischio (Csr) determinate con l'analisi di rischio, a condizione che tale riutilizzo sia valutato in occasione di tale analisi e sia limitato all'interno delle medesime aree sottoposte ad analisi di rischio. Le nuove previsioni forniscono sicuramente utili chiarimenti e soluzioni per poter limitare i conferimenti del terreno scavato e non contaminato in impianti di rifiuti, incentivandone così il riutilizzo nel medesimo sito in siti esterni.

Tuttavia, la scelta legislativa di valutare la doppia conformità dei terreni scavati (conformità delle Csc sia del sito di produzione, sia del sito di destino) di fatto impone comunque una maggior restrizione al riutilizzo dei terreni scavati. Forse, la scelta più coraggiosa sarebbe stata quella di prevedere la verifica riferita al solo sito di destino, consentendo così una ancor più maggiore flessibilità nella gestione dei cantieri di bonifica, con contenimento dei costi.

## Le regole per il reimpiego



OPERAZIONE	CONDIZIONI	SITO DI DESTINAZIONE
<b>Riutilizzo di materiale scavato non contaminato in grandi cantieri (Via o Aia) sottoposti a procedura di bonifica</b> <i>Articolo 12, Dpr 120/17</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caratterizzazione completata</li> <li>• Validazione da parte di Arpa (per le Csc doppia conformità: sito produzione e destinazione)</li> </ul>	<b>Esterno al sito di produzione</b>
<b>Riutilizzo di materiale scavato non contaminato in cantieri sottoposti a procedura di bonifica</b> <i>Articolo 25 Dpr 120/17</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caratterizzazione completata</li> <li>• Indagini integrative da concordarsi con Arpa</li> <li>• Compatibilità con gli interventi previsti per la gestione della bonifica</li> </ul>	<b>Esterno al sito di produzione</b>
<b>Riutilizzo di materiale scavato non contaminato in cantieri sottoposti a procedura di bonifica</b> <i>Articolo 26, Dpr 120/17</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condizioni previste dall'articolo 25 del Dpr 120/17</li> <li>• Conformità Csc o, in alternativa, conformità Csr se valutate nell'ambito dell'analisi di rischio e riutilizzate nelle aree sottoposte ad analisi di rischio</li> </ul>	<b>Interno al sito di produzione</b>
<b>Riutilizzo del materiale scavato non contaminato nello stesso sito di produzione</b> <i>Articolo 24, Dpr 120/17 e articolo 185, Dlgs 152/06</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indagini sul terreno</li> <li>• Piano preliminare di utilizzo in caso di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale</li> </ul>	<b>Interno al sito di produzione</b>